

## PROGETTO DI DELOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE A MONTE GENNARO

**Anni '80** – In prossimità della vetta di Monte Gennaro, sul piazzale antistante la stazione della funivia, dove si trova un albergo oggi in disuso da anni ed ormai diroccato, vengono sistemate molte antenne, diverse delle quali di Radio Subasio.

**26 giugno 1989** – Viene istituito il “parco naturale” regionale dei Monti Lucretili con legge regionale n. 41, poi modificata ed integrata dalla legge regionale n. 15 del 26.5.1994.

**21 giugno 1995** – Con deliberazione n. 17 il Consorzio dei Comuni a cui è stata affidata la gestione del Parco adotta il Piano di Assetto del Parco ai sensi della allora vigente legge regionale n. 46/1977.

L'area di Monte Gennaro ricadente nel territorio del Comune di Palombara Sabina (con gli impianti di “Radio Subasio”) è destinata a Zona A – Riserva Integrale, contraddistinta con la sigla AA1, per la quale l'art. 25 delle N.T.A. dispone che *<<non sono ammesse opere edilizie e infrastrutturali di alcun genere>>*.

L'area di Monte Gennaro ricadente invece nel territorio del Comune di S. Polo dei Cavalieri, di proprietà del Comune di Marcellina, viene destinata a Zona B – Riserva orientata, contraddistinta con la sigla BB1, per la quale l'art. 26 delle N.T.A. pone fra gli usi non consentiti *<<la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti>>*.

Per successiva ammissione dello stesso Ente (5.10.2004) *<<è quindi prevista la possibilità di realizzare i tralicci solo nelle zone dove espressamente previsto, ma la declaratoria normativa delle singole zone non prevede mai espressamente la possibilità di realizzarli>>*.

**2 febbraio 2000** – Con deliberazione n. 612 il Consiglio Regionale del Lazio approva il Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili, apportando delle modifiche d'ufficio alle Norme tecniche di Attuazione. L'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione, secondo il nuovo testo, consente la realizzazione delle opere per il *<<trasferimento di informazioni e comunicazioni>>*, ma *<<previo studio di impatto paesistico (S.I.P.)>>*, che però ai sensi dell'art. 24 è previsto *<<nelle aree ricadenti all'interno del Parco, solo nel caso in cui risultino specificatamente consentiti dalla normativa del presente PdA>>* *<<impianti e attrezzature di telecomunicazione e diffusionsi radiotelevisive che richiedano la costruzione di strutture di supporto (piloni e tralicci)>>*.

**4 aprile 2001** – Con deliberazione n. 50 il Consiglio Regionale decide la *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di remittenza in attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il sistema televisivo regionale”*: non vi compare il sito di Monte Gennaro.

**5 giugno 2002** – Con nota prot. n. 1660 l'Ente Parco dei Monti Lucretili fa sapere di avere finora autorizzato la realizzazione di alcune antenne di telefonia mobile solo nelle zone classificate come Zona D – Area di promozione economica e sociale: avanzato quindi alla Regione Lazio uno specifico quesito riguardante la possibilità di rilascio di nulla osta per la realizzazione di antenne per telefonia mobile su aree destinate dal Piano di Assetto a Zona B - Riserva orientata ed a Zona C – Aree di tutele e gestione agroforestale.

Benché le Norme tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili non lascino dubbi riguardo alle Zone in cui c'è il divieto di installazione dei tralicci, l'Ente Parco ha posto un quesito che non aveva ragione di essere, anche e soprattutto in considerazione del

principio che in caso di contrasto e difformità tra disposizioni diverse (quelle dell'art. 6 e quelle degli articoli 24, 25 e 26) prevale sempre e comunque la prescrizione più restrittiva.

La Regione Lazio non ha mai risposto, lasciando così perpetrare l'equivoco sulla esatta "interpretazione" della norma.

**Anno 2003** – Con deliberazione n. 386 la Giunta Regionale del Lazio dispone il trasferimento da Monte Mario-Roma delle emittenti di "Radio Subasio" e di "Radio Maria".

**22 luglio 2003** – "Radio Subasio" inoltra agli organi competenti il proprio progetto preliminare e radioelettrico assieme al relativo Studio di Inserimento Paesaggistico di un sito radio da collocare su Monte Gennaro in Comune di S. Polo dei Cavalieri, ma di proprietà del Comune di Marcellina, destinato ad ospitare il proprio impianto e quello di "Radio Maria" situati entrambi a Monte Mario, nonché gli impianti radio installati su altra posizione di Monte Gennaro, in Comune di Palombara Sabina: il progetto prevede la realizzazione di un traliccio alto 92 metri su un'area che pur ricadendo nel territorio del Comune di Palombara Sabina è però di proprietà del Comune di Marcellina, con cui Radio Subasio firmerà un contratto di affitto di 12 anni.

**24 luglio 2003** – L'allora consigliere regionale Giovanni Hermanin presenta una interrogazione urgente a risposta immediata relativa alla nuova localizzazione a Monte Gennaro delle antenne radiofoniche di Monte Mario-Roma, in cui fa presente che *<<le antenne già presenti nell'area di Monte Gennaro, in base alla normativa urbanistica vigente e al Piano di Assetto del Parco, costituiscono una situazione di abusivismo che deve trovare, al più presto una soluzione mediante il loro abbattimento e la loro delocalizzazione in siti idonei>>*.

**16 marzo 2004** – Si apre la Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Lazio, con il preciso scopo di acquisire i pareri dei soggetti istituzionali competenti sul progetto presentato dalla Soc. "Radio Subasio": ma nelle convocazioni trasmesse il 20.2.2004 non è stata inclusa la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, che è chiamata ad esprimere il proprio parere sul nulla osta dell'Ente Parco, che assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998.

Come risulta dal verbale, l'Ente Parco dei Monti Lucretili *<<ritiene improcrastinabile il risanamento ambientale dell'area>>* in Comune di Palombara Sabina, occupata dalle antenne di "Radio Subasio", ma *<<pur non avendo elementi ostativi alla destinazione dell'area da destinare a sito per impianti radio, rappresenta una poca chiarezza delle norme del piano del parco in ordine alla compatibilità di simili impianti>>*, per cui *<<al fine di poter esprimere il parere favorevole sulla proposta del nuovo sito ... porrà un quesito alla Regione per accertare, nello specifico caso in questione, la fattibilità della proposta alla luce dei vantaggi che essa determinerebbe nell'area del Parco>>*.

Per la 2° volta l'Ente Parco arriva ad "interpretare" le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto, che invece in modo chiaro e non equivoco vietano ogni edificazione nelle sottozone BB1.

La Regione Lazio a sua volta *<<nel prendere atto e nel condividere le considerazioni formulate dall'Ente Parco, si impegna a sciogliere la riserva che l'Ente formulerà alla scopo di consentirgli l'espressione del parere di competenza>>*: a tutt'oggi non è stata sciolta alcuna riserva.

**5 ottobre 2004** – Con nota prot. n. 4837 l'Ente Parco evidenzia le *<<contraddizioni normative nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco, approvato dalla Regione Lazio>>*, facendo dapprima sapere di avere autorizzato la realizzazione di alcune antenne di

telefonia mobile solo nelle zone classificate dal Piano di Assetto come Zone D – Area di promozione economica e sociale, e dichiarando poi testualmente che *<<è quindi prevista la possibilità di realizzare i tralicci solo nelle zone dove espressamente previsto, ma la declaratoria normativa delle singole zone non prevede mai espressamente la possibilità di realizzarli>>*.

**7 ottobre 2004** – Con delibera n. 45 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco approva l’aggiornamento del Piano di Assetto, procedendo alla revisione generale delle Norme Tecniche di Attuazione e degli elaborati grafici relativi alla zonizzazione del Piano di Assetto come modificati dalla Regione Lazio in sede di approvazione definitiva, senza accorgersi del chiaro divieto di installare tralicci sulla vetta di Monte Gennaro.

**28 settembre 2005** – Con la mozione n. 20 assunta all’unanimità il Consiglio Regionale impegna la Giunta a convocare entro 60 giorni una Conferenza di Servizi con il compito di *<<verificare le modalità di attuazione>>* del P.T.C. approvato nel 2001.

**21 dicembre 2005** – Si insedia la Conferenza di Servizi che è stata convocata dal Vicepresidente della Giunta Regionale e che si conclude considerando l’area di Monte Gennaro *<<idonea alla localizzazione di un sito del PTC>>*, in considerazione del fatto che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 16.3.2004 è stato espresso *<<un sostanziale nulla osta dell’Ente Parco e della regione Lazio Direzione Ambiente-Area Conservazione Natura, in merito alla compatibilità dei vincoli del piano del Parco dei Monti Lucretili, nel cui ambito territoriale ricade il sito proposto, con le infrastrutture di un impianto radioelettrico>>*. Conseguentemente al PTC sono state apportate delle variazioni tecniche sostituendo le schede tecniche del sito n. 18 e del sito n. 18 bis con la nuova *<<scheda tecnica del sito n. 18 ter località Monte Gennaro nel comune di S. Polo dei Cavalieri >>*.

La scheda tecnica prevede sull’area del sito di mq. 7.200 la installazione di 2 tralicci, con una ipotesi di 17 emittenti per traliccio sia di 1° che di 2° livello.

Va messo in risalto che fra i convocati non figurano né i Comuni di S. Polo dei Cavalieri e di Palombara Sabina né l’Ente Parco dei Monti Lucretili.

**6 marzo 2006** – L’Ente Parco presenta il progetto internazionale dal titolo *“Piani di gestione ZPS IT6030029 Monti Lucretili e pSIC”*.

Il Piano di gestione della ZPS è in piena sintonia e coincidenza con la normativa del Piano di Assetto del Parco: per Monte Gennaro nella scheda di azione n. 16 prevede la bonifica dell’area dagli impianti radiotrasmettitori.

**20 febbraio 2007** – Il Comune di Marcellina, proprietario dell’area di Monte Gennaro in Comune di S. Polo dei Cavalieri, stipula un contratto di locazione per 12 anni con Radio Subasio.

**13 marzo 2007** – Con deliberazione n. 172 la Giunta Regionale approva la proposta di Variante al PTC, che viene poi pubblicata e fatta oggetto di osservazioni da parte dei Comuni di Palombara Sabina e di S. Polo dei Cavalieri, ma non anche dell’Ente Parco dei Monti Lucretili, oltre che congiuntamente da una serie di associazioni ambientaliste.

**4 giugno 2007** – L’On. Angelo Erminio Quartiani (l’Ulivo) presenta la interrogazione a risposta scritta n. 4/03859 alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell’Ambiente per sapere *<<se non ritengano di promuovere, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, opportune intese volte a definire standard e procedure omogenee con riguardo alle condizioni per l’autorizzazione*

*all'installazione di antenne, ripetitori televisivi o altri impianti di particolare impatto sul paesaggio nelle aree di interesse regionale>>.*

**6 giugno 2007** – Con deliberazione n. 63 il Consiglio Comunale di Palombara Sabina approva le osservazioni alla Variante del PTC, la cui delibera di adozione sarebbe illegittima per violazione della legge n. 241/1990 per mancato coinvolgimento dei soggetti interessati, per contrasto con il Piano di Assetto che non prevede la localizzazione di impianti di remittenza, per violazione del principio di tutela dei luoghi che sono di Demanio civico, per violazione del diritto di fruizione del patrimonio naturalistico del Parco ed infine per contrasto con i programmi regionali di incentivazione dell'attività turistica. Le osservazioni sono state poi trasmesse con nota del 19 luglio 2007.

**7 giugno 2007** – Il Comune di S. Polo dei Cavalieri trasmette le sue osservazioni, lamentando il suo mancato coinvolgimento, per cui chiede il ritiro della delibera n. 172/2007.

**8 giugno 2007** – Il Comitato Nazionale del Paesaggio e le associazioni Italia Nostra, Mountain Wilderness Italia e WWF presentano congiuntamente le osservazioni alla Variante di PTC, rilevando la difformità dal Piano di Assetto. Anche il sig. Lino Imperiali, in qualità di rappresentante del Circolo di Palombara Sabina del Partito di Rifondazione Comunista, ha presentato le sue osservazioni.

**12 giugno 2007** – Con nota prot. n. 2491 il Comune di S. Polo dei Cavalieri comunica a Radio Subasio la sospensione della richiesta di installazione dell'impianto di radiodiffusione in ragione della adozione del Variante al PTC per la localizzazione degli impianti di emittenza.

Radio Subasio presenta il ricorso n. 5223/2007 per l'annullamento previa sospensione della nota del Comune, che non viene notificato anche all'Ente Parco, quale diretto e principale controinteressato.

**5 luglio 2007** – Con Ordinanza n. 3326 la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio dispone la sospensione della nota del Comune prot. n. 2491 del 12.6.2007.

**17 ottobre 2007** – Con nota prot. n. 5557 l'Ente Parco risponde al Comune di S. Polo dei Cavalieri affermando di non aver mai rilasciato alcuna osta a Radio Subasio, che ricorre nuovamente al TAR del Lazio presentando dei motivi aggiunti nell'ambito dello stesso ricorso n. 5223/2007.

**8 novembre 2007** - Con voto n. 128/1 il Comitato Regionale per il Territorio ha controdedotto a tutte le osservazioni presentate.

Ai Comuni di Palombara Sabina e di S. Polo dei Cavalieri, che hanno lamentato il loro mancato coinvolgimento alla Conferenza dei Servizi del 21 dicembre 2005, viene controdedotto in particolare che <<il Comune di S. Polo dei Cavalieri non aveva espresso opposizione nel corso della Conferenza di servizi svoltasi in data 16 marzo 2004 ... e considerata l'ipotesi che le strutture dell'impianto radio citato possano essere utilizzate per nuovi impianti televisivi, si è ritenuta plausibile l'estensione del parere positivo del Comune anche per le installazioni di cui si sta trattando>>: il Comitato Regionale per il Territorio non ha considerato che la Conferenza di Servizi del 16.3.2004 ha riguardato il solo progetto di un traliccio presentato da Radio Subasio, mentre la Conferenza di Servizi del 21.12.2005 è stata riferita ad una previsione di 2 tralicci per ben 34

emittenti, che avrebbe dovuto comportare la necessità di acquisire nuovamente il “parere” del Comune di S. Polo dei Cavalieri per rispetto dello stesso “metodo” seguito.

A tutte le osservazioni che hanno lamentato il contrasto con il Piano di Assetto è stato controdedotto che <<le nuove installazioni ricadrebbero in zona Bb – Riserva orientata di 2° livello, per le quali l’art. 26 del Piano di assetto non cita tra gli interventi non consentiti l’installazione di infrastrutture>>.

Dal momento che l’art. 26 delle N.T.A. pone fra gli usi non consentiti <<la costruzione di nuove opere edilizie e l’ampliamento di quelle esistenti>> e comunque non cita l’installazione di infrastrutture tra gli interventi consentiti, per il Comitato Regionale per il Territorio la costruzione dei tralicci non rientra fra le <<nuove opere edilizie>> e per essa non ci sarebbe quindi nemmeno l’obbligo di ottenere il permesso di costruire.

Nelle controdeduzioni <<si evidenzia inoltre che la stessa formulazione dell’art. 24 del Piano di Assetto dei Monti Lucretili, ove richiede uno studio di inserimento ambientale per “... impianti e attrezzature di telecomunicazione e diffusionsi radiotelevisive che richiedono la costruzione di strutture di supporto (piloni e tralicci)” implicitamente ammette la possibilità di tali interventi>>.

Il Comitato Regionale per il Territorio fa riferimento all’articolo delle N.T.A. secondo il testo che è stato adottato, ma che in sede di approvazione definitiva è stato modificato: il nuovo testo dispone che l’obbligo del S.I.P. per interventi di tale tipo vale <<nelle aree ricadenti all’interno del Parco, solo nel caso in cui risultino specificatamente consentiti dalla normativa del presente PdA>>.

A tutte le osservazioni che hanno lamentato la mancata acquisizione della Valutazione di Incidenza all’interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) dei “Monti Lucretili” è stato controdedotto che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 257/1997 quando la ZPS ricade all’interno di un’area naturale protetta si applicano le misure di conservazione previste per queste dal Piano di Assetto.

Alle osservazioni che hanno lamentato il mancato rispetto del vincolo paesaggistico è stato controdedotto che il Piano Paesistico è assorbito dal Piano di Assetto del Parco.

Alle osservazioni che hanno lamentato il mancato rispetto del vincolo idrogeologico è stato controdedotto che <<i vincoli di natura idrogeologica – che, in ogni caso, non escludono l’edificabilità nei luoghi – saranno affrontati in termini di compatibilità delle opere progettate nei confronti delle caratteristiche idrogeologiche del sedime; tale valutazione sarà successivamente sottoposta all’esame della Provincia, competente per materia>>.

Alle osservazioni che hanno lamentato il mancato rispetto dell’area, perché di demanio collettivo, è stato controdedotto che <<l’autorizzazione da parte della Regione dovrà essere rilasciata successivamente, ossia prima dell’adozione delle varianti ai piani urbanistici comunali che interessino zone interessate da usi civici>>.

Alla osservazione del sig. Lino Imperiali circa il mancato coinvolgimento delle Soprintendenze competenti, è stato controdedotto che <<la norma prescrive il ricorso ad una conferenza di servizi nella quale i diversi soggetti istituzionali esprimono parere motivato sulla base di progetti esecutivi delle opere>>, per cui <<tale procedura potrà essere avviata solo dopo che l’AGCOM avrà posto in essere la variante al PNAF ed i gestori degli impianti destinati ad operare dai siti in questione avranno predisposto i suddetti progetti esecutivi>>.

Alla osservazione del sig. Lino Imperiali circa l’errata interpretazione del parere espresso dall’Ente Parco in sede di Conferenza di servizi del 16.3.2004, nonché riguardo al mancato rilascio del nulla osta, è stato controdedotto richiamando il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, precisando che <<l’autorizzazione paesistica richiamata dagli articoli 146 e 159 di tale Codice verrà acquisita nell’ambito del procedimento di richiesta del nulla osta dell’Ente Parco, ex art. 9, comma 7, L.R. n. 24 del 1998>>.

Alla osservazione del sig. Lino Imperiali circa la mancata presentazione dello Studio di Inserimento Paesistico e la mancata rappresentazione grafica della localizzazione del sito di Radio Subasio e del relativo traliccio, è stato controdedito che *<<le informazioni contenute nelle schede tecniche sono da considerarsi proposte per quanto riguarda i posizionamenti puntuali e mere esemplificazioni per quanto attiene alle determinazioni delle aree>>*, per cui *<<la valutazione dell'impatto dei nuovi impianti sulle aree interessate, tenendo conto della localizzazione del sito di Radio Subasio, potrà essere eseguita solo dopo che le Autorità competenti avranno confermato i posizionamenti dei nuovi impianti e per esse avrà determinato le caratteristiche radioelettriche>>*.

Il Comitato Regionale per il Territorio ignora che la Conferenza di Servizi del 16.3.2004 (precedentemente presa a supporto delle controdeduzioni) ha di fatto riguardato il progetto esecutivo di Radio Subasio, che quindi dovrebbe essere considerato quanto meno sospeso, se non nullo.

**25 gennaio 2008** – Con nota prot. n. 11778 la Provincia di Roma rilascia il nulla osta relativo al vincolo idrogeologico, autorizzando Radio Subasio *<<ad eseguire esclusivamente movimenti di terra strettamente necessari per la realizzazione di traliccio>>*, ma con la precisazione che *<<la presente Autorizzazione si intende NON valida e NON vigente in assenza di detto nulla osta preventivo>>* dell'Ente Parco.

**6 marzo 2008** – La Commissione Urbanistica della Regione Lazio, presieduta dall'On. Fabio Desideri (Rosa Bianca) in sostituzione del Presidente On. Claudio Moscardelli, dà via libera, con 4 voti favorevoli e 2 astensioni (tra le quali quella polemica dell'On. Evelina Pizzo, di Rifondazione Comunista), alla proposta di delibera adottata dalla Giunta Regionale con delibera n. 172/2007.

La proposta di delibera dovrà essere discussa ed approvata dal Consiglio Regionale.

**9 aprile 2008** – L'Ente Parco riceve il nulla osta della Provincia di Roma e comunica a Radio Subasio le prescrizioni a cui è subordinato con una contestuale *<<diffida dall'intraprendere qualsiasi tipo di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Ente>>*.

Radio Subasio impugna la nota presso il TAR del Lazio, presentando ulteriori motivi aggiunti nell'ambito del ricorso n. 5223/2007.

**29 aprile 2008** – Radio Subasio chiede alla Regione Lazio l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza sul suo progetto.

**9 maggio 2008** – Con Ordinanza n. 2352 la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio dispone la sospensione della nota dell'Ente Parco del 9.4.2008, perché *<<come appare rilevato anche dal Comune, l'Ente Parco non evidenziò nella sede prevista della Conferenza la necessità della valutazione oggetto del provvedimento da ultimo impugnato con motivi aggiunti>>*.

**15 maggio 2008** – Con Commissario agli Usi Civici per Lazio e Toscana emana esprime parere favorevole a conclusione della procedura di Valutazione d'Incidenza, ma senza avere sentito l'Ente Parco (come prescrive il 7° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997) né tenuto conto delle "misure di conservazione" dettate dal Piano di Assetto (come prescrive il combinato disposto dal 3° comma dell'art. 4 e dal 2° comma dell'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 357/1997): la nota ignora anche le controdeduzioni alla Variante del P.T.C..

Nella nota viene soltanto precisato che *<<poiché l'interventi ricade all'interno del Parco Naturale Monti Lucretili, si rende necessario acquisire il nulla-osta dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 29/1997 e s.m.i.>>*.

**10 giugno 2008** – Si tiene una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Palombara Sabina, che decide di presentare un documentato dossier presso la Procura della Repubblica di Tivoli.

**17 giugno 2008** – Il consigliere regionale On. Tommaso Luzzi (AN) presenta la interrogazione urgente a risposta scritta n. 1367 al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, per considerare che <<il Parco non ha mai emesso il nulla osta per la realizzazione dei lavori, il transito degli automezzi per la realizzazione di questo traliccio e che il non aver espresso il proprio dissenso in sede di conferenza di Servizi non equivale ad approvare>> e per sapere <<quali siano i loro intendimenti ed azioni politiche per risolvere questo problema e se il loro spirito ambientalista è vicino a quello del Presidente del Parco dei Lucretili, Dott. Piacentini e del Direttore, Dott. Russo, per salvare e proteggere la montagna di Roma>> e <<quali siano le motivazioni che spingono questa maggioranza di centro sinistra a portare le emittenti di Capranica Prenestina, Monte Mario e Monte Cavo, improvvisamente tutte su Monte Gennaro>>.

**8 luglio 2008** – Il Commissario agli Usi Civici per Lazio e Toscana emana un decreto con cui prescrive il divieto di alterazione del suolo e del soprassuolo della località di Monte Gennaro

**9 luglio 2008** - L'Ente Parco dei Monti Lucretili presenta ricorso al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del TAR Lazio – Sez. II bis n.2352 del 9 maggio 2008.

**11 luglio 2008** – Con nota VAS prot. n. 18 il dott. Arch. Rodolfo Bosi trasmette all'Ente Parco dei Monti Lucretili una memoria sul progetto di installazione della antenne a Monte Gennaro e *“chiede al Presidente ed al Direttore di convocare una seduta straordinaria di Consiglio Direttivo (che in subordine può essere richiesta con urgenza dalla sua stessa maggioranza) per deliberare riguardo alle seguenti precise questioni:*

1) *ribadire che la costruzione di una antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo rientra nella categoria delle opere edilizie e stabilire quindi una volta per tutte che tanto nella Zona A quanto nella Zona B della vetta di Monte Gennaro vige il divieto assoluto di costruzione di tralicci, ai sensi rispettivamente degli articoli 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili, venendo in tal modo a sopperire anche all'inerzia della Regione Lazio che non ha finora dato seguito ai quesiti posti al riguardo;*

2) *comunicare alla Regione Lazio la decisione assunta dal Consiglio Direttivo;*

3) *disconoscere formalmente il parere espresso dall'Ente Parco in sede di Conferenza di Servizi del 16.3.2004, secondo cui non si avrebbero <<elementi ostativi alla destinazione dell'area da destinare a sito per impianti radio>>, rilevando al tempo stesso che è stata manifestata una “riserva” che avrebbe dovuto sciogliere la Regione Lazio e che il non aver espresso il proprio dissenso in sede di conferenza di Servizi non equivale comunque ad approvare;*

4) *sollevare ad ogni modo dubbi sulla legittimità della Conferenza di Servizi del 16.3.2004, per causa della mancata convocazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, che ai sensi del 7° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 è chiamata a pronunciarsi sul nulla osta rilasciato dall'Ente Parco;*

5) *mettere in evidenza che sul nulla osta richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 16.3.2004 non avrebbe comunque potuto pronunciarsi la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, proprio perché non è stato mai formalmente rilasciato;*

6) contestare comunque ufficialmente la “interpretazione” che è stata data in sede di Conferenza di Servizi del 21.12.2005 di quella che era a tutti gli effetti una “riserva” e che è stata invece scambiata per un “sostanziale nulla osta dell’Ente Parco e della Regione Lazio Direzione Ambiente-Area Conservazione Natura”;

7) mettere ancor più in risalto che il nulla osta richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 16.3.2004, quand’anche si volesse ritenere che si sia formato per silenzio-assenso, sarebbe ormai da considerare comunque scaduto per decorrenza del triennio entro cui deve essere utilizzato assieme al permesso di costruire, per cui dovrebbe essere conseguentemente richiesto di nuovo;

8) rilevare soprattutto i vizi di legittimità della Conferenza di Servizi del 21.12.2005, per causa non solo della mancata convocazione dell’Ente Parco, oltre che del Comune di S. Polo dei Cavalieri, chiamati entrambi a pronunciarsi sul raddoppio dei tralicci che si intendevano installare sulla vetta di Monte Gennaio, ma anche e soprattutto per violazione del divieto prescritto dall’art. 26 delle N.T.A. del Piano di Assetto, che è e deve rimanere per legge uno strumento che sostituisce i piani territoriali di qualsiasi livello e non può pertanto essere scavalcato dal Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione delle emittenze;

9) contestare conseguentemente la legittimità della delibera n. 172 del 13.3.2007 con cui la Giunta Regionale del Lazio ha adottato la Variante al P.T.C. per la localizzazione delle emittenze, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi del 21.12.2005, senza peraltro il preventivo ed obbligatorio assenso dell’Assessorato all’Ambiente, oltre che dell’Ente Parco e del Comune di S. Polo dei Cavalieri;

10) contestare la legittimità della controdeduzione del Comitato Regionale per il Territorio secondo cui <<l’art. 26 del Piano di assetto non cita tra gli interventi non consentiti l’installazione di infrastrutture>>, perché non tiene conto che la costruzione di un traliccio stabilmente ancorato al suolo rientra nella categoria delle opere edilizie che l’art. 26 vieta espressamente senza ombra di dubbio;

11) contestare la legittimità anche della controdeduzione del Comitato Regionale per il Territorio secondo cui <<la stessa formulazione dell’art. 24 del Piano di Assetto dei Monti Lucretili... richiede uno studio di inserimento ambientale per “... impianti e attrezzature di telecomunicazione e diffusioni radiotelevisive che richiedono la costruzione di strutture di supporto (piloni e tralicci)”>> e quindi <<implicitamente ammette la possibilità di tali interventi>>, dal momento che la versione definitiva del testo dispone che l’obbligo del S.I.P. per interventi di tale tipo vale <<nelle aree ricadenti all’interno del Parco, solo nel caso in cui risultino specificatamente consentiti dalla normativa del presente PdA>>;

12) rilevare i vizi di legittimità del parere favorevole espresso a conclusione della procedura di Valutazione d’Incidenza con nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008 dall’Area D2/2S/19 – Natura 2000 e Osservatorio Regionale per l’Ambiente della Regione Lazio, contestando la violazione del combinato disposto dal 3° comma dell’art. 4 e dal 2° comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 357/1997, la violazione delle “misure di salvaguardia” vigenti della ZPS “Monti Lucretili” e la mancata considerazione della controdeduzione del Comitato Regionale per il Territorio secondo cui <<la valutazione dell’impatto dei nuovi impianti sulle aree interessate, tenendo conto della localizzazione del sito di Radio Subasio, potrà essere eseguita solo dopo che le Autorità competenti avranno confermato i posizionamenti dei nuovi impianti e per esse avrà determinato le caratteristiche radioelettriche>>;

13) chiedere conseguentemente l’annullamento della nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008 nell’esercizio del potere di autotutela sancito dall’art. 97 della Costituzione, riservandosi di impugnare il provvedimento presso il TAR del Lazio;

14) *comunicare a “Radio Subasio” che, per tutte le ragioni sopra esposte, nei confronti del suo progetto preliminare l’Ente Parco non ha mai rilasciato un “sostanziale nulla osta”, che sarebbe comunque ormai scaduto, ma che non può nemmeno essere reiterato, dal momento che il progetto preliminare riguarda un’area su cui è tuttora in itinere il procedimento di Variante al P.T.C. per la localizzazione delle emittenze, per cui dovrà caso mai essere rielaborato come progetto esecutivo solo e soltanto se la Variante al P.T.C. venisse approvata in deroga alla vigente normativa del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili e comunque dopo che l’AGCOM avrà confermato definitivamente i posizionamenti dei nuovi impianti e determinato contestualmente le loro caratteristiche radioelettriche;*

15) *chiedere alla Comunità del Parco, anche a semplice maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di voler esprimere ai sensi della lettera d) del 3° comma dell’art. 16 della legge regionale n. 29/1997 il proprio parere obbligatorio su tutte le suddette questioni deliberate dal Consiglio Direttivo.*

**13 luglio 2008** – Italia Nostra presenta ricorso al TAR del Lazio contro la nota del 15.5.2008 con cui il Commissario agli Usi Civici per Lazio e Toscana aveva espresso parere favorevole a conclusione della procedura di Valutazione d’Incidenza.

**21 agosto 2008** – La S.r.l. “Radio Subasio” fa ricorso al TAR del Lazio contro il decreto emanato l’8 luglio 2008 dal Commissario agli Usi Civici per Lazio e Toscana.

**9 settembre 2008** – Con nota prot. n. 19 il dott. Rodolfo Bosi replica alle dichiarazioni rese dall’allora direttore dell’Ente Parco dei Monti Lucretili dott. Luigi Russo.

**16 settembre 2008** – Con Ordinanza n. 4884 il Consiglio di Stato respinge il ricorso n. 6770/2008 dell’Ente Parco dei Monti Lucretili.

**19 settembre 2008** – Con deliberazione n. 42 il Consiglio Comunale di Marcellina approva la stipula di un contratto di locazione con la S.r.l. “Radio Subasio”.

**3 novembre 2008** – Nell’aula delle udienze del giudice di Pace in Viale A. Petrocchi di Palombara Sabina si svolge una seduta aperta del Consiglio Comunale, che ha visto la partecipazione di diverse associazioni ambientaliste, tra cui VAS.

**4 novembre 2008** – Con nota VAS prot. n. 29 il dott. Arch. Rodolfo Bosi *“chiede di avere i seguenti chiarimenti dalle SS.LL., ciascuna nell’ambito delle proprie competenze:*

1) *se e come l’ordine del giorno n. 147, approvato il 18 settembre scorso subito dopo l’approvazione della delibera n. 51, sia da considerare giuridicamente collegato al piano antenne, costituendone parte integrante ed attuativa, oppure se e come costituisca invece soltanto un “impegno” di stampo meramente politico in capo al Presidente della Giunta ed agli Assessori competenti;*

2) *se ad ogni modo, in termini di “impegno” sempre politico, la sospensione di ogni autorizzazione e la volontà di non procedere alla alienazione o al mutamento di destinazione d’uso del terreno debbano essere considerate eterne (con conseguente bocciatura del progetto di Radio Subasio, ma anche della previsione della Variante al PTC così come approvata dal Consiglio Regionale il 18.9.2008) e non limitate fino al 16 gennaio 2009, quando ci sarà l’udienza da cui potrebbe scaturire anche la possibilità di realizzare comunque un traliccio nell’area soggetta ad uso civico;*

3) *se, diversamente, in assenza di valenza giuridica dell'ordine del giorno n. 147/2008, stante quindi la validità esclusiva della Variante al PTC così come approvata il 18 settembre scorso, in che modo su un unico traliccio possano essere installate ben 34 emittenti, che prima erano previste dimezzate in parti uguali su due distinti tralicci;*

4) *se, sempre diversamente, il sito su cui installare l'unico traliccio sia da considerare solo e soltanto l'area soggetta ad usi civici gestita dal Comune di Marcellina oppure un sito alternativo da reperire sempre nelle immediate vicinanze”.*

**14 novembre 2008** – Ignorando in particolare la suddetta ultima controdeduzione, Radio Subasio richiede alla Provincia di Roma il nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico.

**20 dicembre 2008** - Con Ordinanza n. 6030 la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio dispone la sospensione della nota dell'Ente Parco prot. n. 5557 del 17.10.2007, perché <<risulta avere un contenuto provvedimento negativo, non limitandosi ad un contenuto meramente dichiarativo>> ed in considerazione del fatto che <<l'Ente non aveva espresso il proprio dissenso in sede di conferenza dei servizi>>.

**12 gennaio 2009** – Con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. C0172 viene autorizzato il mutamento della destinazione d'uso dei terreni di demanio collettivo per l'installazione del traliccio delle antenne in località Monte Gennaro.

**30 gennaio 2009** – Con nota VAS prot. n. 1 il dott. Arch. Rodolfo Bosi chiede alla Regione Lazio “di non autorizzare il mutamento della destinazione d'uso del terreno di demanio civico sulla vetta di Monte Gennaro, in Comune di S. Polo dei Cavalieri e di rigettare conseguentemente l'istanza presentata dal Comune di Marcellina”.

**31 gennaio 2009** – Nota VAS prot. n. 2 con cui il dott. Rodolfo Bosi chiede “al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale di Marcellina, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto dell'art. 97 della Costituzione che ha sancito il principio di legalità a cui è tenuta ogni Pubblica Amministrazione, da cui è derivato il principio di autotutela da esercitare ogni qual volta vengano riscontrati degli accertati vizi di legittimità di atti precedentemente assunti, quali sono nel caso di specie il contratto di locazione stipulato con la S.r.l. “Radio Subasio” il 22/3/2007 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/9/2008: nell'esercizio del potere di autotutela si chiede l'annullamento o quanto meno l'immediata sospensione di entrambi i suddetti atti”

**2 febbraio 2009** - Con nota VAS prot. n. 4 il dott. arch. Rodolfo Bosi chiede l'annullamento della Conferenza dei Servizi del 16 marzo 2004, finalizzata alla approvazione del progetto della S.r.l. “Radio Subasio”.

**16 febbraio 2009** – La S.r.l. “Radio Subasio” comunica l'inizio lavori alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio.

**24 febbraio 2009** - Con nota VAS prot. n. 8 il dott. arch. Rodolfo Bosi replica ad una lettera della S.r.l. “Radio Subasio” che “invita ... a riconoscere anzitutto il pieno diritto che ha la Regione Lazio di esercitare il potere di autotutela, verificando tutte le censure che sono state portate alla Conferenza dei Servizi del 16.3.2004: nel caso che ne venissero accertati e riconosciuti tutti i vizi di legittimità precedentemente rilevati, la si invita ad accettare in modo composto e responsabile,

*comunque in pieno dovere civico oltre che in onestà intellettuale, l'eventuale annullamento d'ufficio della medesima Conferenza dei Servizi".*

**24 febbraio 2009** – Italia Nostra e Mountain Wilderness fanno un appello per Monte Gennaro.

**5 agosto 2009** – Con nota prot. 53490 la Regione Lazio ha espresso parere negativo sulla verifica d'ottemperanza alla valutazione d'incidenza per la realizzazione del predetto traliccio. L'atto viene impugnato presso il TAR del Lazio dalla S.r.l. "Radio Subasio".

**18 settembre 2009** - Il Consiglio Regionale, presieduto all'epoca da Guido Milana approva con 39 voti a favore e 2 voti contrari la variante al Piano territoriale per la localizzazione degli impianti di emittenza, il cui esame era cominciato nelle scorse sedute: fra i siti alternativi individuati c'è Monte Gennaro, vetta del Parco dei Monti Lucretili, dove dovrebbe essere realizzato un traliccio, ma al tempo stesso si effettuerà la bonifica di tutti gli impianti abusivi esistenti.

**24 settembre 2009** – Con Ordinanza n. 10771 la Seconda Sezione del TAR del Lazio accoglie il ricorso della S.r.l. "Radio Subasio" ed annulla la nota la Regione Lazio prot. 53490 del 5.8.2009.

**8 ottobre 2009** – Con Determinazione n. 2680 viene annullata la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. C017 del 12 gennaio 2012.